

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 443

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro della difesa**

(PREVITI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GNUTTI)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Gli importanti impegni assunti dall'ex Unione Sovietica e successivamente dalla Federazione russa nel campo del disarmo nucleare sia nel quadro di accordi internazionali (Start, FNI) sia nell'ambito di decisioni unilaterali, ha coinciso con la dissoluzione del Patto di Varsavia e dell'URSS e con una crisi economica che ha colpito tutti gli Stati che le sono succeduti. Il rischio che tale crisi si ripercuotesse anche sulla possibilità per la Russia e gli altri successori nucleari dell'URSS (Ucraina, Bielorussia e Kazakistan) di procedere al previsto costosissimo processo di smantellamento nucleare ha indotto i Paesi occidentali ad esaminare possibili forme di assistenza in tale settore. Pur avendo assunto tale assistenza carattere prevalentemente bilaterale, è stato avviato, in seno all'Alleanza Atlantica e successivamente tra i Paesi più industrializzati (G7), un processo consultivo mirante al coordinamento in tale delicato settore.

È stata pertanto avviata, a partire dal 1992, una serie di programmi nazionali condotti dagli Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e da ultimo anche Giappone, miranti a fornire aiuto all'area ex sovietica, ed in primo luogo alla Federazione russa, nello smantellamento delle armi nucleari.

Anche l'Italia ha ritenuto opportuno dare un segnale politico della propria disponibilità in tale settore ed ha chiesto ed ottenuto, allo stesso tempo, che il dialogo ed il coordinamento sorto al riguardo venisse sviluppato in contesti politici che fossero diversi da quello esclusivistico delle sole potenze militarmente nucleari.

All'impegno in campo politico ha corrisposto l'avvio di consultazioni sul piano operativo. I primi contatti vennero presi con la parte russa nel 1992, in occasione della visita a Mosca di una delegazione

italiana, nel corso della quale vennero poste le basi della collaborazione italo-russa, definendo anche a grandi linee i settori del nostro possibile intervento.

Nella scelta del tipo di assistenza sul quale focalizzare la nostra attenzione, si è tenuto conto delle esigenze russe nonché delle nostre capacità in un settore che è delicatissimo e tecnologicamente qualificante. Su questa base, e tenuto conto delle richieste avanzate da parte russa, si è ritenuto di impiegare il nostro contributo nei settori del monitoraggio radioprotezionistico dell'ambiente e delle popolazioni; sono state inoltre poste le basi per un eventuale nostro intervento, qualora se ne verificasse la possibilità nei limiti delle disponibilità, nel settore delle apparecchiature remotizzate per operazioni in aree contaminate da radiazioni.

Per la realizzazione pratica dell'assistenza italiana si è proceduto ad una serie di riunioni interne all'Amministrazione italiana, cui hanno preso parte in particolare esperti del Ministero della difesa e funzionari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). L'ENEA si è rivelato essere l'Ente più idoneo a realizzare, con l'apporto del Ministero della difesa, il programma di assistenza e di garantire, per il tramite del Ministero degli affari esteri, i necessari raccordi tecnici con la controparte russa.

Nel corso della visita in Italia di una delegazione russa composta di diplomatici e di tecnici, alla fine del mese di giugno 1993, sono state mostrate alla parte russa le apparecchiature di cui dispone l'Italia, mediante visite presso il Centro ricerche esperienza e studi per le applicazioni militari (CRESAM) di Pisa del Ministero della difesa ed ai laboratori dell'ENEA di Casaccia (Roma) e di Saluggia (Torino).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al termine di tale visita e sulla base dei dati acquisiti è stato possibile negoziare l'Accordo che viene ora sottoposto alla ratifica e che prevede che l'Italia fornirà, nei limiti di una somma globale di 10 miliardi di lire, assistenza alla Russia nei settori precedentemente indicati.

Oltre a definire i settori di assistenza, l'Accordo stabilisce le modalità di attuazione confermando in particolare che spetterà all'ENEA la realizzazione del programma di assistenza. L'Accordo disciplina le procedure da seguire, il trattamento dei nostri tecnici, le esenzioni doganali per le apparecchiature fornite, la possibilità di verificare l'impiego nonché l'esenzione da responsabilità per danni.

Sono stati necessari vari mesi alla Federazione russa (dal giugno al dicembre 1993) per completare il proprio *iter* di approvazione interna: ciò ha permesso la firma dell'Accordo il giorno 1° dicembre 1993, da parte dei Ministri degli affari esteri Andreatta e Kozyrev, a Roma, ai margini della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

L'Accordo prevede che l'assistenza italiana venga erogata nell'arco di tre anni,

1993-1995; tuttavia, alla luce dei tempi che sono stati necessari alla controparte russa per raggiungere la firma, e viste le esigenze di ratifica dell'Accordo da parte italiana, esso non potrà ormai che esser realizzato nel corso del biennio 1994-1995.

Nelle more della ratifica occorrerà predisporre una Convenzione tra il Ministero degli affari esteri e l'ENEA che regoli i rapporti tra i due Enti quanto alla realizzazione operativa dell'Accordo e che tuteli gli interessi dell'Amministrazione nello svolgimento dei progetti.

L'Accordo costituisce una componente importante degli sviluppi dei rapporti tra Russia e Italia: il clima nel quale esso è stato negoziato è sempre stato improntato alla massima cordialità. La collaborazione investe settori delicati e tecnologicamente avanzati e mira a promuovere forme sempre più avanzate di disarmo nucleare. Una ratifica quanto più rapida possibile da parte del Parlamento italiano costituirebbe non solo un gesto di amicizia e di collaborazione nei confronti della Federazione russa, ma costituirebbe anche un passo significativo per il rafforzamento della pace internazionale.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di collaborazione in materia di smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione tra l'Italia e la Federazione russa comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Art. 1. - Per consentire l'attuazione dei programmi di assistenza nei settori del monitoraggio radioprotezionistico fisso e mobile dell'ambiente e della popolazione, (articolo 2) si rende necessario acquistare le occorrenti apparecchiature e dotazioni di ricambi, nonché provvedere al relativo trasporto ed installazione in URSS; inoltre, occorre fornire il necessario addestramento al personale russo (articolo 4). A tal fine, viene affidato all'ENEA l'incarico di realizzare i relativi progetti operativi (articolo 3), il cui quadro finanziario si articola nei seguenti termini di spesa complessiva negli anni 1994 e 1995:

Costo attrezzature ed attività svolte	Importo (in milioni di lire)
- N. 3 laboratori fissi WBC per la misura e l'analisi della contaminazione radioattiva corporea, incluso i pezzi di ricambio ed i corsi di formazione	L. 2.300
- N. 4 laboratori mobili per la misura e l'analisi dei livelli di radioattività sui campioni ambientali, incluso le dotazioni di ricambio ed i corsi di formazione	» 4.600
- N. 1 sistema di monitoraggio fisso per la rilevazione radiologica nei pressi degli impianti da smantellare ..	» 1.800
- N. 100 tute protettive autonome (lire 2.500.000 × 100 tute) =	» 250
- Attività svolte dall'ENEA, incluse le spese di personale, missioni, materiale didattico e di consumo, ammortamento per le strumentazioni, nonché le collaborazioni con le ditte esterne	» 1.050
TOTALE ONERE (Artt. 1, 2 e 4) ...	L. 10.000

Art. 12. - Viene istituita una commissione mista per l'esame dei programmi operativi. Nella ipotesi di una riunione annua a Mosca della durata di quattro giorni, alla quale partecipano tre funzionari, la relativa spesa è così quantificabile:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) *Spese di missione:*

- pernottamento (lire 180.000 al giorno × 4 giorni × 3 persone) =	L. 2.160.000
- diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 101, al cambio di lire 1.700 = lire 172.000, a cui si aggiungono lire 52.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926 n. 941; l'importo di lire 172.000 viene ridotto di lire 57.000, corrispondente a 1/3 della diaria (lire 167.000 × 4 giorni × 3 persone) =	» 2.004.000
- biglietto aereo A/R Roma-Mosca (lire 1.560.000 × 3 persone) =	» 4.680.000
	<u> </u>
TOTALE ONERE (Art. 12) ...	L. 8.844.000
	<u> </u>

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato negli anni 1994 e 1995 è il seguente:

	<i>(in milioni di lire)</i>	
	Anno 1994	Anno 1995
Articoli 1, 2 e 4	5.000	5.000
Articolo 12	9	9
	<u> </u>	<u> </u>
TOTALE ...	5.009	5.009
<i>In cifra tonda ...</i>	5.010	5.010
	<u> </u>	<u> </u>

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.010 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, quanto a lire 3.510 milioni per l'anno 1994 ed a lire 5.010 milioni per l'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

A C C O R D O**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
SULLA COOPERAZIONE NELLO SMANTELLAMENTO
DELLE ARMI NUCLEARI SOGGETTE
A RIDUZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito Parti,
al fine di sviluppare e approfondire la cooperazione in ogni campo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa,
nell'intento di sviluppare il processo di disarmo e il controllo degli armamenti,
al fine di favorire l'accelerazione dello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione Russa in condizioni di sicurezza,
decisi a recare il loro contributo al rafforzamento del Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi Nucleari, del 1° luglio 1968,
hanno concordato quanto segue :

ARTICOLO 1

La Parte italiana fornirà assistenza alla Parte russa nello smantellamento, in condizioni di sicurezza, delle armi nucleari soggette a riduzione.

La Parte italiana assume l'impegno di finanziare tale assistenza per una somma globale di dieci miliardi di lire nel triennio 1993/1995.



per copia conforme

A. Cobam

ARTICOLO 2

L'assistenza di cui all'articolo I del presente Accordo riguarderà i seguenti settori :

- monitoraggio radioprotezionistico fisso e mobile dell'ambiente e della popolazione ;
- mezzi individuali di radioprotezione del personale;
- apparecchiature remotizzate per operazioni in aree contaminate da radiazioni.

ARTICOLO 3

Ciascuna Parte designa l'organo responsabile per l'attuazione del presente Accordo :

- per la Repubblica Italiana tale organo è il Ministero degli Affari Esteri, che affida l'attuazione del programma di assistenza di cui al presente Accordo all'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, di seguito denominato ENEA, organismo nazionale pubblico con maggiori competenze nei settori menzionati all'Articolo 2 del presente Accordo.

Tale Ente collaborerà direttamente con la Parte Russa nell'attuazione del citato programma ;

- per la Federazione Russa tale organo è il Ministero della Federazione russa per l'Energia Nucleare.

ARTICOLO 4

1. La Parte Russa fornirà alla Parte italiana, attraverso canali ufficiali, le informazioni sulle proprie esigenze prioritarie nei settori di cui all'Articolo 2 del presente Accordo e le condizioni di impiego delle relative apparecchiature necessarie all'attuazione del programma di assistenza di cui all'Articolo 2 del presente Accordo.

2. La Parte Italiana esaminerà le informazioni fornite dalla Parte Russa e riferirà alla Parte Russa circa la fattibilità dei detti progetti.

3. L'attuazione dei progetti relativi al programma di assistenza, selezionati congiuntamente, compresa la realizzazione e/o l'acquisizione delle necessarie apparecchiature e relativi pezzi di ricambio nonchè il loro trasferimento nella Federazione Russa e l'addestramento del personale russo, verrà effettuata dall'ENEA, direttamente o per il tramite di imprese italiane.

ARTICOLO 5

1) La Parte nel cui territorio sia stato arrecato un danno non avanzerà, nei confronti degli agenti e del personale dell'altra Parte pretese o richieste di risarcimento del danno arrecato nell'adempimento degli impegni di servizio nell'ambito dell'attività prevista dal presente Accordo, fatta eccezione per i casi di atti premeditati o di danno derivante da grave negligenza.

2) La Parte, nel territorio della quale sia stato arrecato un danno, si assumerà la responsabilità di soddisfare tutte le pretese di terzi nei confronti degli agenti e del personale dell'altra Parte relativamente al danno arrecato nell'adempimento dei rispettivi impegni di servizio per l'attuazione del presente Accordo.

3) Le disposizioni di questo Articolo non pregiudicano la possibilità per i Governi della Repubblica Italiana e della Federazione Russa di offrire compensazioni in conformità con la propria legislazione.

4) Quanto contenuto in questo Articolo non può intendersi in alcun modo pregiudizievole di azioni legali o rivendicazioni di ciascuna delle Parti contro i propri cittadini o residenti permanenti nel proprio territorio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 6

Parti si scambieranno gli elenchi del personale che svolgerà attività prevista dal presente Accordo.

Ogni Parte prenderà tutte le misure necessarie in conformità con la propria legislazione, per esonerare i rappresentanti ed il personale dell'altra Parte da imposte, tributi ed altri analoghi oneri ai fini dello svolgimento dell'attività prevista dal presente Accordo.

ARTICOLO 7

Parti assumeranno le necessarie misure amministrative, fiscali e doganali, nell'ambito della loro competenza, per l'attuazione del presente Accordo.

Ogni Parte avrà il diritto di esportare nel territorio dell'altra Parte e di importare dal territorio di questa, materiali e attrezzature, nonché fornire i servizi necessari per l'attuazione del presente Accordo.

Le Parti prenderanno i necessari provvedimenti, nell'ambito della propria legislazione, per esentare i citati materiali e servizi forniti da dazi doganali, imposte ed altri oneri analoghi.

ARTICOLO 8

La Parte Russa utilizzerà materiali e servizi ricevuti in base al presente Accordo esclusivamente per gli scopi previsti nell'Accordo stesso, a meno che non intervengano diverse intese fra le Parti.

ARTICOLO 9

La Parte Russa assicurerà alla Parte Italiana il controllo, nell'osservanza delle norme del Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari, delle modalità di utilizzazione dei materiali e dei servizi forniti in base al presente Accordo attraverso la visione dei rendiconti o della documentazione esistenti e, se motivi di sicurezza lo consentono, mediante visite nei luoghi in cui essi si trovano o vengono utilizzati.

ARTICOLO 10

La divulgazione o il trasferimento a terzi delle informazioni e dei materiali ottenuti in base al presente Accordo, possono aver luogo soltanto d'intesa fra le Parti ed alle condizioni poste dalla parte fornitrice.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previsti da altri Trattati internazionali ai quali esse abbiano aderito.

ARTICOLO 12

Al fine di assicurare l'applicazione del presente Accordo le Parti costituiranno un Commissione Mista che si riunirà su richiesta di una delle Parti.

ARTICOLO 13

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entrambe le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle relative procedure giuridiche interne.

ARTICOLO 14

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni. Successivamente esso sarà tacitamente rinnovato per un periodo indeterminato, finchè una delle Parti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte, con un preavviso minimo di sei mesi, la propria decisione di denunciarlo.

Fatto a *Roma*..... il *1.º Dic. '93* in due originali, nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della

Repubblica Italiana



Per il Governo della

Federazione Russa

